

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1224/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2011

relativo agli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 66 a 73 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI OD ORGANISMI

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Obblighi dell'istituto od organismo destinatario

Articolo 2

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, del regolamento (CE) n. 1186/2009 comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:

a) avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;

b) prenderli a carico nel proprio inventario;

c) utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;

d) facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

Sezione 2

Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

Articolo 3

1. Qualora sia applicato l'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai disabili è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15.

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

